

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3094

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MERLO, BORGHESE

Disposizioni per il controllo della genuinità
delle acque minerali

Presentata il 4 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'acqua è fonte di vita, senza di essa non esisterebbe forma vivente sull'intero pianeta. L'acqua costituisce pertanto un bene prezioso per l'umanità; un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Inoltre il diritto all'acqua è un diritto inalienabile e di conseguenza noi che la beviamo dobbiamo avere la tranquillità della sua integrità naturale.

Le acque minerali naturali in effetti si caratterizzano per la loro autenticità originaria, per la loro specifica natura e, soprattutto, per un alto tenore in minerali o in oligoelementi. Le caratteristiche delle acque devono essere riconosciute dalle autorità nazionali competenti, sia che si tratti di un'acqua estratta dal suolo sia che si tratti di un'acqua importata e imbottigliata. La direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18

giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, ha migliorato la loro libera circolazione nell'ambito del mercato europeo. La direttiva rinforza la tutela dei consumatori stabilendo le condizioni di prevenzione e di intervento in caso di minaccia alla salute pubblica e favorisce la commercializzazione delle acque minerali naturali nel mercato mondiale. Gli Stati dell'Unione europea hanno presentato negli ultimi anni alla Commissione competente l'elenco delle acque minerali riconosciute come tali. Questo elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. La direttiva non è applicabile alle acque medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e alle acque minerali naturali utiliz-

zate a fini curativi alla sorgente (negli stabilimenti termali o idrotermali).

Sappiamo che sono autorizzati, pertanto, solo i seguenti tre trattamenti, sempreché non modifichino la composizione dell'acqua nei suoi componenti essenziali: separazione degli elementi instabili; separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico mediante trattamento con aria arricchita di ozono e conformemente alle condizioni stabilite dalla Commissione europea, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA); il tenore totale di microrganismi verificabili, di parassiti e di microrganismi patogeni è controllato alla sorgente e al momento dell'imbottigliamento dell'acqua. Nella fase della commercializzazione, l'aumento del tenore batteriologico può risultare soltanto da una normale evoluzione. L'acqua non deve presentare difetti dal punto di vista del tatto, del gusto e dell'olfatto. Il recipiente utilizzato per il confezionamento deve essere tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione. Oltre a quanto esposto, le norme generali di etichettatura, di presentazione e di pubblicità sono disciplinate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000. La denominazione di vendita dell'acqua minerale naturale è strettamente controllata in conformità alle sue caratteristiche e ai suoi eventuali trattamenti. L'etichettatura riportata sulle bottiglie deve recare le seguenti informazioni obbligatorie: l'indicazione della composizione analitica, il nome della sorgente e il suo luogo di utilizzazione e le informazioni circa gli eventuali trattamenti. Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono a un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana. Sono autorizzate invece le menzioni circa le proprietà di un'acqua a condizione che rispettino le direttive o i criteri stabiliti a livello nazionale sulla base di metodi scientificamente sperimentati. La Commissione europea, assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ha

facoltà di adottare misure relative a: limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque; disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l'elevato tenore di alcuni componenti; impiego di aria arricchita di ozono. In seguito a consultazione con l'AESA, la Commissione adotta tutte le necessarie decisioni in caso di minaccia per la salute pubblica. La direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, è stata abrogata onde procedere alla rifusione delle sue modifiche successive. Gli Stati membri dell'Unione europea devono tuttavia proseguire nel recepimento delle sue direttive di modifica, essendo tali disposizioni considerate come modificative della direttiva 2009/54/CE. L'allegato IV della direttiva riporta la tavola di concordanza. Il 50 per cento degli attuali consumatori di acqua minerale (che costituiscono circa il 60 per cento della popolazione mondiale) non consuma l'acqua del rubinetto. L'ordinamento italiano, di fronte a questa mutata situazione (sempre in continua evoluzione), non ha saputo adeguarsi: occorre invece adattarsi ai cambiamenti dei tempi in quanto la legislazione vigente è insufficiente sotto vari profili.

Esaminiamo i principali punti su cui si potrebbe intervenire:

a) modificare la periodicità dei controlli. L'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 giugno 1977 (che richiama precedenti provvedimenti normativi anche di grado superiore ed è confermato dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 10 febbraio 1983), prescrive che i risultati dell'analisi chimica e batteriologica riportati sulle etichette delle bottiglie in circolazione nel mondo intero devono essere aggiornate almeno ogni due anni, visto il dato rilevato dell'inquinamento del sottosuolo sulla maggior parte dei territori del pianeta. Appare del tutto evidente che, in una situazione ambientale gravemente deteriorata come la nostra, ogni due anni le qualità di una fonte possono alterarsi anche in modo

molto marcato. L'intera umanità, in definitiva, non è al corrente del fatto che l'acqua che consuma normalmente non possiede le caratteristiche lodate in etichetta. Occorre quindi aumentare la frequenza delle analisi obbligatorie;

b) estendere l'ambito della ricerca effettuata con le analisi annuali. La legislazione vigente sulle acque minerali non prende in considerazione alcune sostanze che appaiono fondamentali. Si pensi alla presenza di pesticidi, oppure all'inquinamento da metalli pesanti. Siamo al paradosso che un bene al quale ci si rivolge per timore di utilizzare la normale acqua notevole è fatto oggetto di controlli meno intensi di quanto accada per quest'ultimo. Tutto questo in contrasto con il prezzo dell'acqua minerale, notevolmente più elevato di quello delle normali acque potabili. Al controllo sulla presenza di questi inquinanti deve poi seguire la previsione di limiti alla loro ammissibilità. Il costo per le imprese del settore derivanti dal rispetto di queste nuove disposizioni verrebbe noi compensato dal tenore irrisorio delle tariffe previste per le concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti;

c) l'attuale composizione dell'etichetta delle acque minerali non pone in evidenza, in modo completo, eventuali effetti dannosi di alcune sostanze sull'organismo di particolari soggetti deboli. Tale previsione è consentita dalla direttiva 80/777/CEE, in quanto si tratta di diciture riportate per motivi di tutela della salute pubblica. Ecco alcune constatazioni pratiche:

i nitrati possono trasformarsi in composti ormai chiaramente cancerogeni; se assunti da neonati possono trasformarsi in nitriti e impedire un sufficiente trasporto di ossigeno nel sangue, cosa che in particolari casi può provocare la morte. Questo pericolo è confermato dal fatto che l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda che l'acqua destinata alla

prima infanzia non presenti un contenuto di nitrati superiore a 25 milligrammi per litro (mg/l). È opportuna quindi una segnalazione di questo pericolo mediante indicazione sull'etichetta, visto che le analisi compiute da riviste specializzate hanno evidenziato casi in cui questo limite era stato superato. Del resto tale indicazione è in linea con quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, della citata direttiva 80/777/CEE. Un contenuto troppo elevato di sali minerali non è ammesso per le acque potabili per le quali vige un limite di 1.500 mg/l. Per le acque minerali non è previsto alcun limite. Questo fatto può anche essere comprensibile anche se non del tutto condivisibile. In ogni caso è necessario evidenziare il fatto che un residuo fisso troppo elevato rende l'acqua minerale controindicata per taluni soggetti (ad esempio sofferenti di insufficienza cardiaca, cirrosi epatica eccetera). Addirittura alcuni ambienti scientifici ritengono non indicata per il consumo quotidiano di chiunque una qualsiasi acqua con valori di residuo fisso superiore a 1.500 mg/l;

sodio: parimenti a controindicazioni serie va incontro l'acqua con elevato contenuto di sodio. La categoria a rischio in questo caso è ben rappresentata dagli ipertesi.

Si passa a una esposizione dei singoli articoli della presente proposta di legge, che prevede che le acque minerali siano sottoposte ai controlli in base ai parametri indicati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

L'articolo 2 stabilisce che le analisi citate siano aggiornate annualmente. L'articolo 3 vieta la commercializzazione di un'acqua minerale quando non siano rispettate le disposizioni della legge e prevede l'obbligo di indicare nell'etichetta tutte le sostanze riscontrate nelle analisi, nonché alcune importanti controindicazioni. Gli articoli 4, 5 e 6 recano norme di chiusura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le analisi delle acque minerali devono prendere in esame i parametri indicati nell'allegato I annesso al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, e non possono superare in nessun caso i valori di parametro ivi indicati, fatta eccezione per i parametri chimici.

ART. 2.

1. Le analisi di cui all'articolo 1 devono essere effettuate a intervalli non superiori a un anno. A tale scopo la data di imbottigliamento indicata nell'etichetta deve essere compresa nei dodici mesi successivi alla data in cui è stata effettuata l'ultima analisi obbligatoria.

ART. 3.

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, le etichette delle acque minerali devono indicare in modo leggibile tutte le sostanze che sono state riscontrate nelle analisi di cui all'articolo 1. Qualora le analisi abbiano evidenziato un valore di nitrati superiore a 25 milligrammi per litro (mg/l) l'etichetta deve riportare la seguente dicitura: « Acqua non adatta all'alimentazione delle donne in gravidanza e dei bambini fino a un anno di età ».

2. Qualora le analisi abbiano evidenziato un residuo fisso superiore a 1.000 mg/l l'etichetta deve riportare la seguente dicitura: « Acqua non indicata in caso di nefriti, tubercolosi renale, cirrosi epatica e insufficienza cardiaca ».

3. Qualora le analisi abbiano evidenziato un contenuto di sodio superiore a 100 mg/l l'etichetta deve riportare la seguente dicitura: « Acqua non indicata per le diete povere di sodio ».

ART. 4.

1. Restano in vigore le norme vigenti in materia, in quanto compatibili con la presente legge.

ART. 5.

1. È vietato il commercio delle acque minerali per le quali non siano stati rispettati gli obblighi di cui alla presente legge.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0031850